

Intesa sui criteri per la concessione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2013-2015.



Premessa

Si premette una considerazione di carattere generale riferita alla sola annualità 2013, cioè all'anno in corso.

Visto che le richieste di contributo da parte delle associazioni devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2013 al Dipartimento della protezione civile e considerato che siamo ormai a meno di 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ne consegue una compressione dei tempi e si sottolinea anche in questa sede la raccomandazione circa la previsione di una moratoria esclusivamente per l'annualità 2013.

Si ricorda infatti che le modalità di accreditamento (condizione necessaria per avanzare le richieste di contributo da parte delle organizzazioni di volontariato) sono state modificate con l'introduzione della nuova Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata lo scorso 1 febbraio 2013 prevedendo articolate procedure per l'iscrizione negli elenchi territoriali e di un nuovo elenco centrale presso il Dipartimento della Protezione civile.

Si sottolinea in questa sede che a nota dello stesso Dipartimento di protezione civile si evidenzia come sia la Regione Lazio, che la Regione Abruzzo e la Regione Campania non hanno ancora completato l'iter di aggiornamento, mentre altra questione riguarda la Provincia di Bolzano per la sua speciale autonomia.

Inoltre, sembrerebbero pervenute già al Dipartimento della protezione civile circa 30 istanze nei termini oggi indicati dal DPR 194/2001 ma in assenza dei criteri del documento in esame. Si raccomanda quindi di non penalizzare tali richieste se nel diritto di poter essere esaminate.

Parimenti, si osserva come il Documento trattando di criteri per l'accesso ai contributi pubblici diretti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile sulla base di apposite istanze, possa essere considerato come un "bando triennale" per la concessione di contributi e si sottolinea l'opportunità che nella fase di applicazione di ciascun anno possa essere corredato delle specifiche previsioni del caso come la nomina del RUP nonché la nomina di una apposita commissione di valutazione.

Ciò premesso, l'ANCI esprime l'intesa sul documento in oggetto condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti che considera imprescindibili:

a) Ai paragrafi 4.1, 4.2, e 4.3 sono eliminate le parole *“Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato ad apportare d'ufficio le integrazioni e correzioni meramente formali alle istanze pervenute”*.

b) Il paragrafo 4.3 è così riformulato:

“4.3. Quota Locale (15% delle risorse disponibili)”

Le organizzazioni di cui al punto 1.b) che non presentano progetti per le tipologie previste dai punti 4.1 e 4.2 possono presentare progetti relativi alla misura 1/C unicamente inviandoli al Dipartimento della protezione civile mediante indirizzi di posta elettronica certificata all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it entro il 31 dicembre di ciascun anno, completi secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del Regolamento e dai presenti criteri generali. Tali progetti, a pena di inammissibilità, devono essere corredati da una relazione che ne attesti la particolare valenza locale sottoscritta dal Sindaco del comune dove ha sede l'organizzazione e eventualmente da altro Ente Istituzionale interessato al potenziamento delle specifiche risorse territoriali.

Il Dipartimento procederà all'istruttoria preliminare delle proposte accertandone la completezza formale secondo quanto previsto dal Regolamento, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo trasmette le proposte unitamente all'esito dell'istruttoria preliminare all'ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Sulla base della rilevanza ai fini dell'operatività dei servizi locali di protezione civile, l'ANCI procede all'elaborazione di una proposta unitaria articolata in ordine di priorità.

La proposta dell'ANCI, trasmessa al Dipartimento entro il successivo 31 maggio, dovrà contenere le istanze approvate nel limite della disponibilità finanziaria complessiva dell'anno in questione destinata alla quota locale.

Il Dipartimento provvederà all'approvazione della proposta unitaria dell'ANCI entro i successivi 30 giorni ed ha facoltà di richiedere, motivatamente, modifiche od approfondimenti per una sola volta.

Le istanze ricomprese nella proposta dell'ANCI che risulteranno mancanti di uno o più elementi essenziali indicati nei modelli allegati al predetto Regolamento, e negli atti complementari richiesti dagli Accordi di Conferenza Unificata, saranno dichiarate inammissibili e di tale determinazione verrà data comunicazione al soggetto proponente.

Tutte le comunicazioni alle organizzazioni che presentano istanza avverranno a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dal quale risulta pervenuta la stessa.”